

REGOLAMENTO (CEE) N. 517/72 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1972

relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario assoggettare i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati al regime dell'autorizzazione per consentire un controllo efficace dell'osservanza degli obblighi che incombono ai vettori in virtù del presente regolamento; che occorre determinare la durata di validità dell'autorizzazione, tenendo conto della durata prevedibile delle necessità di trasporto e dell'ammortamento del capitale investito nel materiale di trasporto;

considerando che, per facilitare i controlli e semplificare le formalità amministrative, occorre prevedere un modello uniforme per l'autorizzazione, e renderla valida per l'intero percorso su cui si effettua il servizio;

considerando che, per precisare le condizioni generali che debbono disciplinare l'esercizio dei servizi regolari e dei servizi regolari specializzati, è necessario stabilire un modello uniforme di regolamenti di esercizio per tutti gli Stati membri;

considerando che, ove ciò non danneggi l'organizzazione dei servizi nazionali e allo scopo di favorire una migliore utilizzazione del materiale, non va esclusa la possibilità di effettuare trasporti nazionali nel quadro di un servizio internazionale;

considerando che, per garantire il buon funzionamento dei servizi al minimo costo per la collettività, è necessario adattare l'offerta alle necessità specifiche

dei trasporti e procedere altresì ad un efficace coordinamento dei servizi di trasporto delle persone nelle regioni interessate;

considerando che occorre prevedere la possibilità di una collaborazione tra le imprese di trasporto, che rappresenta un mezzo efficace per migliorare l'utilizzazione del materiale;

considerando che è opportuno prevedere procedure adeguate che consentano ai vettori di adattare l'esercizio dei loro servizi all'evoluzione del mercato e alle variazioni che possono manifestarsi nei bisogni di trasporto, e alle autorità competenti di apportare le necessarie modifiche alle condizioni cui è sottoposto l'esercizio di un servizio; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità per il vettore di rinunciare e all'esercizio di un servizio;

considerando che è opportuno stabilire norme comuni per la procedura di compilazione e di rilascio dell'autorizzazione, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni materiali del presente regolamento; che a tale scopo è altresì opportuno stabilire un modello uniforme di formulario per la domanda;

considerando che è opportuno prevedere adeguate procedure comunitarie per risolvere le difficoltà che potrebbero insorgere durante i negoziati tra gli Stati membri attribuendo alla Commissione ed eventualmente al Consiglio un potere di decisione in materia;

considerando che i vettori devono avere la possibilità di far valere i loro interessi con mezzi appropriati avverso talune decisioni prese dagli Stati membri in merito alle domande di autorizzazione introdotta dai richiedenti;

considerando che, per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere alcuni strumenti di controllo; che per consentire alle autorità competenti di seguire l'evoluzione del mercato e di raccogliere le informazioni necessarie per valutare le domande relative ad un servizio, risulta opportuno prevedere l'instaurazione di un modello uniforme di resoconto mediante il quale il vettore è tenuto a fornire i dati statistici necessari;

considerando che per tener conto delle caratteristiche particolari dei servizi effettuati nelle zone di frontiera è opportuno permettere agli Stati membri, in deroga

(¹) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

a talune disposizioni del presente regolamento, di applicare un regime più elastico di quello previsto per gli altri servizi;

considerando che devono essere previste misure transitorie circa la durata di validità delle autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, per uniformare le modalità di applicazione delle norme comuni, è necessario prevedere una procedura di consultazione comunitaria per le misure che gli Stati membri dovranno adottare a tale fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai servizi regolari e ai servizi regolari specializzati di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE che rispondono alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 2

I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono effettuati rispettivamente in base ad un'autorizzazione per servizi regolari o ad un'autorizzazione per servizi regolari specializzati, in appresso denominata «autorizzazione».

L'autorizzazione è compilata e rilasciata in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. L'autorizzazione è rilasciata ad un vettore che, nello Stato membro ove i veicoli sono immatricolati, sia in possesso dei requisiti per essere ammesso ad effettuare trasporti internazionali di persone.

2. L'autorizzazione ha una validità massima di sette anni per i servizi regolari e di due anni per i servizi regolari specializzati.

La validità può essere stabilita per una durata inferiore, sia a domanda del richiedente, sia nei casi in cui l'autorizzazione sia rilasciata per soddisfare necessità temporanee di trasporto.

3. L'autorizzazione definisce:

- a) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare i punti di transito alle frontiere, le fermate per la salita e la discesa delle persone e, per quanto concerne i servizi regolari specializzati, la categoria di persone ammesse al trasporto e loro destinazione,
- b) il periodo di esercizio,
- c) la frequenza,
- d) gli orari,
- e) le tariffe,
- f) il materiale da mettere in servizio,
- g) eventualmente, le condizioni particolari,
- h) la durata di validità dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere conforme ad un modello fissato dalla Commissione, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adozione del presente regolamento.

Articolo 4

1. L'autorizzazione abilita il titolare ad effettuare il trasporto internazionale su strada di persone, secondo le modalità che essa determina, sul territorio di tutti gli Stati membri attraversati dall'itinerario del servizio regolare o del servizio regolare specializzato.

2. Il titolare di un'autorizzazione non può apportare alcuna modifica alle condizioni cui è soggetto l'esercizio del servizio senza il consenso preventivo dello Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, né sopprimere il servizio anteriormente alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 5

1. Ogni servizio regolare o servizio regolare specializzato è soggetto ad un regolamento di esercizio il cui modello è stabilito mediante regolamento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 117/66/CEE è abrogato alla data d'entrata in vigore del regolamento del Consiglio previsto dal paragrafo 1.

Articolo 6

Se uno Stato membro consente al titolare di un'autorizzazione, rilasciata in conformità delle disposizioni del presente regolamento, di effettuare, nell'esercizio

del servizio, trasporti nazionali sul suo territorio, esso ne informa gli altri Stati membri interessati nonché la Commissione, trasmettendo loro copia dell'autorizzazione concessa per tali trasporti nazionali.

SEZIONE II

Istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato, modifica delle condizioni cui è sottoposto l'esercizio di un servizio, soppressione di un servizio rinnovo, di una autorizzazione

Articolo 7

Le domande per l'istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato, le domande per la modifica delle condizioni cui è sottoposto l'esercizio di un servizio, nonché le domande di rinnovo di un'autorizzazione, formano oggetto di un esame effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 e secondo la procedura prevista agli articoli da 12 a 15.

Articolo 8

1. L'esame d'una domanda per l'istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato ha lo scopo di stabilire se le esigenze del traffico oggetto della domanda non siano già assicurate in maniera soddisfacente, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, dai servizi esistenti di trasporto di persone.

2. All'atto dell'esame di cui al paragrafo 1 sono prese soprattutto in considerazione:

- a) le necessità di trasporto attuali e prevedibili che il richiedente tende a soddisfare,
- b) per i servizi regolari, la situazione del mercato dei trasporti di persone nelle zone interessate.

3. All'atto dell'esame di cui al paragrafo 1, può altresì essere presa in considerazione la possibilità per i vettori che già svolgono la loro attività nelle zone interessate di organizzare un servizio equivalente.

Articolo 9

1. Per l'esame di una domanda di modifica delle condizioni cui è soggetto l'esercizio di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato si prende soprattutto in considerazione se le modifiche previste:

- a) rispondono alle condizioni dell'articolo 8,
- b) rispondono all'evoluzione del mercato e delle esigenze di trasporto, oppure se siano destinate a rendere razionale e a migliorare l'esercizio del servizio nel quadro di accordi di cooperazione stipulati con altri titolari di autorizzazioni.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽¹⁾ e fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo, modifiche alle condizioni cui è soggetto l'esercizio di un servizio regolare, dopo aver inteso il titolare di una autorizzazione. Modifiche tali da alterare il carattere originario delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione possono essere apportate solo se siano indispensabili per garantire la fornitura di servizi di trasporto sufficienti. L'articolo 14 non è applicabile.

Articolo 10

1. L'autorizzazione decade tre mesi dopo che l'autorità competente ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un preavviso col quale viene espressa l'intenzione di porre fine all'esercizio del servizio. Il preavviso deve essere motivato.

Il titolare dell'autorizzazione deve adeguatamente informare il pubblico e le persone interessate dell'intenzione di cessare l'esercizio del servizio.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'autorizzazione di un servizio regolare specializzato decade, qualora vengano meno le necessità di trasporto, alla data indicata dal titolare in una comunicazione inviata alle autorità competenti con cui viene espressa l'intenzione di porre fine all'esercizio del servizio. La comunicazione deve essere motivata.

Articolo 11

L'esame di una domanda di rinnovo di un'autorizzazione ha lo scopo di determinare se il servizio sia stato effettuato in maniera regolare, secondo le disposizioni previste dall'autorizzazione e dal regolamento d'esercizio contemplato all'articolo 5, paragrafo 1, e se le condizioni di cui all'articolo 8 continuano ad essere rispettate.

(¹) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

SEZIONE III

Procedura

Articolo 12

1. Le domande per l'istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato e di rinnovo di una autorizzazione devono essere conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adozione del presente regolamento.

2. Le domande di cui al paragrafo 1, le domande di modifica delle condizioni cui è soggetto l'esercizio di un servizio, nonché le comunicazioni di soppressione di un servizio sono presentate allo Stato membro sul cui territorio si trova la sede dell'impresa.

3. A corredo delle domande di cui al paragrafo 2 deve essere allegata una documentazione che provi il rispetto delle esigenze formulate agli articoli 8, 9 e 11. A corredo delle domande di cui al paragrafo 1 devono inoltre essere fornite:

- a) la prova che il richiedente adempie le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- b) le indicazioni necessarie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
- c) una carta in scala appropriata su cui siano indicati l'itinerario, nonché le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri,
- d) per alcuni servizi regolari specializzati, l'indicazione dell'impresa o dell'azienda per la quale deve essere effettuato il trasporto.

4. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 trasmette agli Stati membri sul cui territorio viene effettuato il servizio considerato ed alla Commissione una copia delle domande e delle comunicazioni contemplate al medesimo paragrafo, nonché dell'allegata documentazione presentata conformemente al paragrafo 3; per quanto concerne i servizi definiti all'articolo 20, la copia dei predetti documenti è trasmessa soltanto agli Stati membri di cui sopra.

Articolo 13

1. Gli Stati membri sul cui territorio sono situate le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri decidono di comune accordo in merito alle domande per l'istituzione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato, per la modifica delle condizioni cui è sottoposto l'esercizio di un servizio o per il rinnovo di un'autorizzazione.

2. Lo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, informa gli Stati membri sul cui territorio il servizio è effettuato soltanto in transito, senza salita e discesa di passeggeri, nonché la Commissione, in merito allo svolgimento dei negoziati e alle decisioni di cui al paragrafo 1. Detti Stati membri possono far conoscere le loro osservazioni al riguardo.

3. La Commissione partecipa a titolo consultivo ai suddetti negoziati qualora lo ritenga necessario o su richiesta di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 o 2.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 1 prendono effetto un mese dopo la notifica agli Stati membri indicati nel paragrafo 2. Qualora essi ritengono che le suddette decisioni possano provocare gravi difficoltà, gli Stati membri in parola hanno la facoltà di opporsi prima della loro presa di effetto, secondo la procedura prevista all'articolo 14. In tale ipotesi, l'esecuzione delle decisioni resta sospesa fino alla conclusione di tale procedura.

Qualora gli Stati membri summenzionati rinuncino espressamente al loro diritto d'opposizione, gli Stati di partenza e di destinazione possono fissare la data di presa d'effetto delle decisioni prima della scadenza del periodo di un anno.

5. In deroga al paragrafo 1, nel caso di una modifica di limitata importanza delle condizioni di esercizio di un servizio sul territorio dello Stato membro che deve autorizzare la modifica, è sufficiente che quest'ultimo comunichi la modifica agli altri Stati membri interessati.

Articolo 14

1. Se i negoziati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non consentono di giungere ad un accordo, o se viene applicato l'articolo 13, paragrafo 4, la controversia può essere portata davanti alla Commissione, su domanda di uno Stato membro interessato.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta al più presto una decisione che viene notificata ai suddetti Stati.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 prende effetto dopo un periodo di trenta giorni, a meno che il Consiglio, prima della scadenza di detto periodo, non venga investito della controversia su iniziativa di uno Stato membro interessato.

In tal caso, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata entro un termine di trenta giorni.

3. Le decisioni della Commissione e del Consiglio di cui ai paragrafi 1 e 2 restano applicabili fino

all'eventuale conclusione di un accordo tra gli Stati membri interessati o fino all'adozione di nuove decisioni da parte della Commissione o del Consiglio secondo la procedura prevista ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

Ogni anno, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 16

1. L'autorità competente dello Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, in conformità del comune accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o in conformità delle decisioni prese in virtù dell'articolo 14,

- rilascia l'autorizzazione per l'istituzione di un servizio regolare o un servizio regolare specializzato,
- autorizza o, nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, notifica al titolare di un'autorizzazione la modifica delle condizioni alle quali è soggetto l'esercizio di un servizio,
- rinnova l'autorizzazione, o
- respinge in modo formale la domanda.

2. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù del paragrafo 1 devono essere motivate.

Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto la possibilità di far valere, in quanto tali, con mezzi appropriati, i loro interessi nei confronti delle suddette decisioni.

3. Lo Stato membro competente trasmette agli altri Stati membri interessati copia delle decisioni prese in virtù del paragrafo 1 e informa periodicamente la Commissione in merito alle autorizzazioni rilasciate, tranne quelle relative ai servizi definiti all'articolo 20.

SEZIONE IV

Controlli e sanzioni

Articolo 17

1. Debbono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo:

- l'autorizzazione di cui all'articolo 3 o copia certificata conforme, e
- il regolamento d'esercizio di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire annualmente allo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, separatamente per ciascun servizio regolare e per ciascun servizio regolare specializzato, le informazioni, stabilite per trimestre, concernenti:

- a) il numero di persone trasportate;
- b) gli introiti realizzati o i viaggiatori/km trasportati, a seconda della scelta che sarà fatta da ciascuno Stato membro nelle disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 22;
- c) il numero dei veicoli utilizzati nonché i posti a sedere offerti;
- d) i veicoli/km.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono comunicate a mezzo di un resoconto di cui la Commissione stabilisce il modello, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento. Il regolamento della Commissione stabilisce altresì le modalità d'utilizzazione del resoconto, che sostituisce i documenti analoghi già esistenti.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'esame contemplato all'articolo 8 ed a scopi statistici. È vietato utilizzarle a scopo fiscale o di comunicarle a terzi.

Articolo 18

1. L'autorizzazione rilasciata in virtù delle disposizioni del presente regolamento, il cui titolare non risponda più alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene dichiarata decaduta dallo Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Lo Stato membro che ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione ne avverte immediatamente gli altri Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e la Commissione.

2. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, commessa sul suo territorio dal titolare di una autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, esso la segnala a quest'ultimo Stato. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente ogni informazione in loro possesso circa le sanzioni applicate per dette infrazioni.

SEZIONE V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

I servizi regolari e i servizi regolari specializzati di cui all'articolo 1, già esistenti al momento dell'entrata

in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere esercitati in base ad autorizzazioni nazionali fino alla scadenza di queste ultime.

Tuttavia, il rinnovo di tali autorizzazioni è ammesso solo nella misura necessaria ad assicurare che, quando un servizio regolare e un servizio regolare specializzato vengono esercitati in base di più autorizzazioni nazionali, le scadenze delle stesse coincidano.

Articolo 20

1. Quando si tratta di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato che attraversa soltanto il territorio di due Stati membri ed il cui percorso è inferiore a 100 km e non fuoriesce da una zona estesa per una profondità non superiore a 50 km in linea d'aria da ciascuna parte della frontiera, gli Stati membri, nel quadro del comune accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, possono derogare alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 17, nonché alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), purché vi sia fatto riferimento all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Quando si tratta di un servizio regolare specializzato rispondente alle caratteristiche definite al para-

grafo 1, è altresì ammessa la deroga alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 21

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1973, esclusi l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 17, paragrafo 3, che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22

Anteriormente al 1° ottobre 1972 gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni riguardano, fra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione, particolarmente in caso di mancato rispetto del preavviso di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Queste disposizioni stabiliscono parimenti se e a quali condizioni possono essere ceduti l'autorizzazione di cui all'articolo 2 o l'esercizio del servizio. Per la cessione dell'autorizzazione è necessario l'accordo delle autorità competenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN